

CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI (CIRA S.C.p.A.)

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

anche nel 2011 il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. ha, segnato un risultato economico positivo.

L'utile al netto delle imposte è stato infatti di € **9.250.436**

Si è registrato un incremento dei ricavi da fonti di finanziamento pubbliche (UE, fondi ministeriali) dovuto all'avvio di nuovi programmi di ricerca ed al consolidamento di quelli già avviati. In particolare gli indicatori economici mostrano un incremento della produttività delle commesse di vendita, confermando la validità dalla riorganizzazione dei settori della ricerca.

Parallelamente è continuata l'azione di contenimento dei costi di gestione, conformando i propri principi di governo alle norme di contenimento della spesa della finanza pubblica.

In generale il CIRA continua ad essere fra i pochi enti pubblici/ a partecipazione pubblica che possa vantare conti economici costantemente in attivo.

Nel corso del 2011 il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali S.c.p.A. ha continuato a portare avanti la propria missione in coerenza con i criteri istitutivi e con l'indirizzo d'azione maturato nei suoi 27 anni di attività, promuovendo programmi di ricerca e sviluppo individuati sulla base di analisi di scenario dei programmi di ricerca esistenti a livello nazionale e internazionale, in un'ottica di sinergia e integrazione con le esigenze future del settore aeronautico e spaziale ed in particolare delle imprese nazionali. Ha inoltre concretamente proseguito ad investire sia negli ambiti della sicurezza che in quelli della formazione dei lavoratori.

L'impegno del CIRA per il futuro continuerà a essere orientato al supporto delle imprese nazionali, in special modo delle PMI, focalizzando i propri piani di attività verso le esigenze industriali e promuovendo nuovi settori di attività (ad es. ATM, propulsione, ambiente e sicurezza, certificazione aeromobili) tenendo conto dello scenario internazionale, delle opportunità di business e degli spin-off scientifici e tecnologici dai settori già attivi in CIRA.



II CIRA

- LA STORIA
- LA MISSIONE ED IL PRORA
- IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
- LO STATUTO DELLA SOCIETÀ
- LO SCENARIO DI MERCATO DEI SETTORI DELL'AERONAUTICA E DELL'AEROSPAZIO
- HIGHLIGHTS

La storia

Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali è una società consortile per azioni che nasce nel luglio 1984 tra le maggiori Industrie Aerospaziali Italiane e la Regione Campania, tramite il Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali di Caserta. Oggetto della società è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro di ricerca nel settore aeronautico e spaziale.

Principali eventi che hanno connotato la storia del CIRA

- 1969 Rapporto Caron – per la prima volta si afferma che per sostenere lo sviluppo dell'industria aeronautica e spaziale nazionale è necessario disporre di un adeguato Centro di Ricerche.
- 1979 2a delibera CIPE – Conferma la realizzazione del centro nell'area napoletana e, su proposta del gruppo
20 Lug di lavoro misto CNR/CASMEZ, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali viene incluso nel pacchetto del "Progetto speciale per la ricerca applicata al Mezzogiorno".
- 1985 La legge n. 110 del 9/3/85 (GU del 4/4/85), nella quale si prevede uno stanziamento di 35 miliardi di
mar lire a favore del CIRA ScpA, per l'avvio e la realizzazione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali nel Mezzogiorno.
- 1986 Il CIPE si pronuncia sulle modalità e sui criteri per la realizzazione del Centro Italiano Ricerche
14 ott Aerospaziali (CIRA).
Il CIRA SCpA viene individuato quale soggetto cui affidare la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Al Ministro per il coordinamento delle iniziative di Ricerca Scientifica e Tecnologica viene affidata la predisposizione di un D.L. per l'individuazione degli strumenti giuridici e delle procedure amministrative necessarie.
- 1988 Il Governo presenta alla Camera il D.L. "Realizzazione e funzionamento del Centro Nazionale di
23 mar Ricerche Aerospaziali".
Viene redatto il Doc. "Massa Critica DIMA-INT-TS-010 Marzo 1988", quale proposta di configurazione del PRO.R.A.
- 1989 La Gazzetta Ufficiale n. 120 pubblica il testo della Legge 1989 n. 184 "Realizzazione e funzionamento
25 mag del programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali". Il comma 2 dell'art. 1 cita: "La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA SCpA, con sede in Napoli, di cui alla delibera CIPE del 14/10/86"
Con L. 184/89 sono affidate alla Società le attività di ricerca, sperimentazione e formazione del personale in campo aeronautico e spaziale stabilite nell'ambito del PRO.R.A. – Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali - nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al PRO.R.A.
L'operato del CIRA è controllato dal MUR, attraverso il Comitato Tecnico Scientifico, e dal Ministero del Tesoro, attraverso la Commissione Finanziaria.
All'articolo 2, comma 1, della L. 184/89 era prevista la "presentazione del Piano delle Opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 7. detto piano concerne ... gli occorrenti edifici nonché laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti...".
- 1991 La Gazzetta Ufficiale n. 42 pubblica il testo della Legge 14 febbraio 1991, n. 46 "Contributo dello Stato
19 feb alle spese di gestione del Programma nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A.)". Vengono assegnati 40 miliardi di lire annui. I risultati di esercizio positivi vengono accantonati per il reinvestimento in ambito PRO.R.A.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1991
1 ott Vengono redatte le convenzioni tra il Ministero del tesoro e il CIRA SCpA con le quali si definiscono le condizioni per corrispondere al CIRA i finanziamenti di cui alle Leggi 184/89 e 46/91.
- 4 ott Con decreto del Ministero del Tesoro n. 174056 si approvano le convenzioni di cui sopra.
La configurazione del PRO.R.A. detta "Massa Critica" è riportata nel doc. DIMA-INT-TS-010 Marzo 1988
- 1994
21 nov Firma della nuova convenzione ai sensi dell'art. 2 comma 2 L. 184/89
All'articolo f) della convenzione viene sancita l'approvazione della configurazione PRO.R.A. di cui al documento DIGE-EST-TN-055 del 29/11/93 precedentemente accolta dal MURST con nota SVE/172/L/11.0/1 del 4 marzo 1994.
In questa nuova configurazione sono state previste:
- Le facility SCIROCCO: PWT e PLASMATRON
- Sono stati definitivamente accantonati gli impianti di ricerca a bassa priorità:
- Galleria ad Alto Reynolds (H.R.T.T.-S.)
 - Galleria Transonica (H.R.T.T.)
 - Hangar
- Resta confermata la realizzazione del tunnel transonico pilota PT-1.
Gli impianti di ricerca accantonati sono stati sostituiti da:
- Icing Tunnel (galleria del ghiaccio)
 - Impianto di ricerche criogeniche
 - Camera anecoica da 39 mq per la galleria subsonica (L.S.W.T.)
- Vengono ridefinite le priorità economico/temporali e viene rimandato il completamento di:
- Laboratori Tecnologici e Grandi Camere Acustiche
 - Laboratori computazionali
- In conseguenza delle variazioni di cui ai punti precedenti, sono stati rivisti gli Impianti Generali e le Infrastrutture relative agli impianti di ricerca.
Per le infrastrutture sono state considerate solo quelle strettamente indispensabili al mero funzionamento di tali impianti. E' stata effettuata anche una ottimizzazione dei fabbisogni energetici.
E' stata rinviata la realizzazione di alcune Infrastrutture, che ci si è comunque proposti di realizzare in futuro perché in ogni caso necessarie al Centro, quali la Foresteria, l'Area Museale e gli impianti sportivi.
- 1997 L. 266/97 Legge con la quale il Parlamento delega il Ministro MIUR a rivedere il PRO.R.A. e riformare il CIRA ScpA.
- 1998 Il Decreto Ministeriale 305/98 ridetermina, la disciplina del programma PRO.R.A. e del CIRA di cui alla legge n. 184 del 1989, dei suoi strumenti e modalità di attuazione e delle forme di partecipazione pubblica, con abrogazione della legge n. 184 del 1989. L'onere derivante dall'attuazione del PRO.R.A. è valutato in 750 miliardi di lire.
(Art. 1) "Il Programma nazionale di Ricerche Aerospaziali, di seguito denominato PRO.R.A., di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979, come aggiornato ai sensi del presente articolo e dell'articolo 2, prevede, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori aeronautico e spaziale e in coerenza con i relativi piani nazionali:
a) l'attività di ricerca, sperimentazione, produzione e scambio di informazioni, formazione del personale nei settori medesimi, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei e internazionali;
b) la realizzazione e gestione di opere ed impianti funzionali alle attività di cui alla lettera a)"
- 2000
3 ago Il Decreto Interministeriale del 3 Agosto 2000, approva la proposta di aggiornamento del PRO.R.A. ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 305/98.
Tale proposta prevede l'integrazione di nuovi progetti, riconducibili alle due linee programmatiche Aeronautica e Spazio, con quanto già allora in corso ex L. 184/89, introducendo accanto allo sviluppo dei progetti relativi ai grandi mezzi di prova, laboratori e impianti generali e infrastrutture inerenti il "vecchio PRO.R.A.", la realizzazione delle piattaforme volanti.

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2005
24 Mar
- Il Decreto Interministeriale del 24 Marzo 2005, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 305/98, approva il Piano Triennale 2004-2006, Rev. 4 del 19 maggio 2004 e l'aggiornamento del PRORA in esso contenuto.
- Oltre all'introduzione di una nuova linea programmatica relativa all'elicotteristica, è confermata l'estensione del PRO.R.A. con la realizzazione per intero dei programmi UAV e USV e di alcune importanti nuove iniziative, derivanti dallo svolgimento degli studi di fattibilità e da altre proposte formulate in coerenza con gli obiettivi individuati nello stesso D.I.:
- l'impianto di prova HYPROB per la sperimentazione e la qualificazione di motori di lanciatori e di componenti di motori (in sostituzione del CRYO),
 - l'impianto COLDFLOW, collegato anche ad attività di ricerca e formazione sulle stesse tematiche, per sperimentazione di turbine transoniche,
 - la galleria aerodinamica subsonica aeroacustica SAWT (ottenuta quale revisione del progetto LSWT),
 - un progetto in ambito elicotteristico denominato ARCO, fino alla realizzazione di un dimostratore denominato Arco 10.
- E, ovviamente, la prosecuzione e il completamento dello sviluppo dei progetti relativi ai grandi mezzi di prova, laboratori e impianti generali e infrastrutture, inerenti il "vecchio PRO.R.A." comprensivi degli up-grade market oriented.
- Poiché, però, la dotazione finanziaria del PRO.R.A. non era tale da coprire i costi dell'intero programma così come approvato, su suggerimento della Commissione di Monitoraggio, fu stabilito di dare priorità al solo completamento di:
- attività già avviate e alcuni up-grade relativamente ai progetti in corso,
 - alcune importanti fasi dei progetti UAV e USV.
- Grazie alla modularità dei progetti fu definita la "configurazione A supplementare" del PRO.R.A., in cui sono anche state ridefinite le priorità economico/temporali dei progetti del vecchio PRO.R.A. conservando la loro natura ed i loro obiettivi iniziali.
- Alcuni degli obiettivi tecnici dei progetti relativi agli "ALTRI LABORATORI" sono stati focalizzati anche tenendo conto delle esigenze di sviluppo dei laboratori volanti.
- Per gli impianti COLDFLOW e HYPROB, secondo le indicazioni della Commissione di Monitoraggio e del Decreto Ministeriale di approvazione del PRO.R.A., l'avvio delle attività di realizzazione è subordinato all'esito positivo della questione IVA o alla disponibilità di finanziamenti integrativi al PRO.R.A. che consentano la totale copertura dei costi di realizzazione.

La Missione ed il PRORA

Recependo l'impostazione del decreto di disciplina del PRO.R.A. n.305 del 10 giugno 1998, la Società ha per oggetto:

a) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali. in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori medesimi e in coerenza con i relativi piani nazionali ed internazionali, per l'attuazione del PROgramma nazionale di Ricerche Aerospaziali (denominato PRORA), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali ritenuti di interesse strategico nei settori aeronautico e spaziale.

b) la realizzazione e gestione delle opere, degli impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali alle attività di cui alla lettera a).

Sulla base di tale dettato e dei vigenti dispositivi di legge, la Visione del CIRA è dunque incentrata sullo sviluppo di attività che costituiscano un "Asset fondamentale per l'industria aerospaziale nazionale e quindi europea", puntando a:

- qualificarsi come centro d'eccellenza nella ricerca e sviluppo nelle discipline aeronautiche e spaziali con capacità teoriche e sperimentali, sia su committenza delle imprese del settore sia con riferimento all'evoluzione del settore in ambito internazionale,
- acquisire e trasferire know-how per il miglioramento della competitività delle imprese esistenti e per la nascita di nuove,
- assicurare lo sviluppo armonico, sinergico e complementare delle competenze e delle capacità,
- promuovere la formazione, nelle sue varie forme, e la conoscenza nel settore aerospaziale.

Il CIRA nasce con l'obiettivo di attuare il Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali (PRO.R.A), Missione affidata al Centro dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Il conseguimento di tale obiettivo deve realizzarsi attraverso:

- lo sviluppo di dimostratori tecnologici che consentano capacità di sperimentazione in volo a complementare le capacità di modellistica, simulazione e testing al suolo,
- lo sviluppo di progetti di ricerca a medio/lungo termine, in sinergia con la comunità scientifica e imprenditoriale nazionale, partecipando anche a progetti internazionali di ricerca e sviluppo,
- un network di collaborazioni con altri centri di ricerca nazionali e internazionali al fine di favorire sinergie e complementarità con altri mezzi di prova e/o laboratori già esistenti e strategici,
- la collaborazione di esperti nazionali ed internazionali.

I valori aziendali ovvero i principi guida alla base della cultura aziendale del CIRA sono orientati a:

- Diventare un catalizzatore di sviluppo tecnologico per l'industria aerospaziale nazionale, fornendo un significativo supporto all'innovazione, anche con riferimento alla valutazione e previsione delle esigenze future del settore aerospaziale e quindi delle esigenze delle imprese nazionali.
- Allargare il ventaglio delle competenze tecniche per incrementare il livello di competitività a livello nazionale ed internazionale, consentendo una immediata ricaduta dei risultati di ricerca anche al di fuori del settore aerospaziale ("spin-off").
- Promuovere una politica di gestione delle risorse umane orientata verso il continuo sviluppo di professionalità e incremento motivazionale ispirandosi a principi di meritocrazia.
- Adottare un Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 in grado di rendere il Centro sempre di più un sistema generatore di servizi rispondenti alle logiche di trasparenza e efficientamento proprie del contesto giuridico in cui il CIRA è inquadrato.

Quadro Normativo di riferimento

- **D.M. 10 giugno 1998, n. 305** “Regolamento recante disciplina del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) e del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.)” Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 1998, n. 196.

- **Decreto Interministeriale MIUR/MEF 3 AGOSTO 2000** approvazione aggiornamento PRORA ed annesso allegato n. 2 concernente le procedure di scambio di informazioni, di valutazione, di erogazione delle risorse finanziaria, nonché i rapporti contabili tra Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il CIRA
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Allegato n. 2 al decreto interministeriale di aggiornamento del PRORA del 3 agosto 2000

Statuto della Società

- **Statuto** approvato dall'Assemblea del 14 dicembre 2009

articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615ter C.C., la Società Consortile per azioni sotto la denominazione di "C.I.R.A. (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) S.C.p.A" (in seguito denominata Società), il cui Statuto è soggetto alle disposizioni contenute nel regolamento ministeriale Decreto 10 giugno 1998. n. 305 (in seguito denominato regolamento ministeriale), pubblicato sulla G.U. de 124 agosto 1998.

articolo 2

La Società ha sede legale in Capua (CE) alla Via Maiorise, snc. E' in facoltà della Società di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

articolo 3

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2020 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberati a norma di legge.

articolo 4

Gli eventuali utili di bilancio sono destinati, su delibera dell'Assemblea che approva il bilancio. Ad incrementare il fondo "Reinvestimento Ambito PRORA" di cui all'art. 10 della legge 237/93.

articolo 5

La Società ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, sperimentazione, formazione del personale nei settori aeronautico e spaziale, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione a programmi di ricerca europei ed internazionali. in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica dei settori medesimi e in coerenza con i relativi piani nazionali ed internazionali, per l'attuazione del PROgramma nazionale di Ricerche Aerospaziali (denominato PRORA), di cui alla delibera del CIPE del 20 luglio 1979 e l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali ritenuti di interesse strategico nei settori aeronautico e spaziale.
- la realizzazione e gestione delle opere, degli impianti, delle infrastrutture, dei beni strumentali e delle attrezzature funzionali alle attività di cui alla lettera a).

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà:

- stipulare contratti e convenzioni con i Ministeri, con le industrie, con le Università, Enti ed Agenzie Nazionali ed estere, Centri o Enti di ricerca. anche privati, regionali, nazionali ed esteri;
- svolgere attività di consulenza, progettazione e studi nel settore di attività;
- costituire e partecipare a società, consorzi e fondazioni coerentemente con il proprio scopo sociale;
- compiere qualsiasi altra operazione comunque necessaria o connessa al dell'oggetto sociale.

Alla società è fatto divieto di:

- assumere obbligazioni per conto dei singoli consorziati;
- partecipare alla gestione delle imprese socie.

Per le obbligazioni assunte dalla Società risponderà esclusivamente la stessa Società.

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 985.223,75 (novecentottantacinquemiladuecentoventitre/75) ripartito in n. 19.075 (diciannovemilasettantacinque) azioni da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna.

Il trasferimento delle azioni o aumenti di capitale, fatti a norma di legge, dovranno tenere conto delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 2 lettera a) del regolamento ministeriale.

articolo 7

La partecipazione della Società è riservata a soggetti pubblici e privati ed alle imprese del settore che:

- a) siano costituite in Italia sotto forma di società di capitali, abbiano in Italia proprie strutture tecnico-operative;
- b) svolgano attività di ricerca o di produzione nel e/o per il settore aeronautico e spaziale;
- c) nell'ultimo quinquennio non si siano verificate le condizioni di cui al successivo articolo.

In attuazione dell'art. 5, 6° comma, legge 7 agosto 1997, n. 266 e dell'art. 1, 2° comma sub a) del regolamento ministeriale è riservata nel capitale sociale una prevalente partecipazione dello Stato o di enti pubblici non inferiore al 52%.

articolo 8

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la fusione o scissione della Società nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Possono altresì recedere dalla Società i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli di circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni, del numero e della categoria di azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il diritto di recesso non è una deliberazione, esso può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli devono essere depositati presso la sede sociale. Del recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato se, entro 90 giorni, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni del socio recedente viene determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e attenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore di cui sopra, il valore di liquidazione viene determinato entro 90 giorni dall'esercizio del recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società. Si applica l'art. 1349, 1° comma, c.c..

In caso di mancato collocamento delle azioni entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, esse vengono rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società.

L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea Straordinaria, sentito il Consiglio d'Amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi agli obblighi imposti dalla legge o dal presente Statuto, o dalla normativa interna ed in genere dalle deliberazioni degli Organi Sociali, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) sia in mora nel versamento dei conferimenti, salvo il disposto dell'art. 2344, commi 1 e 4 c.c., restando in ogni caso le somme versate acquisite alla Società;
- c) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione previsti dal presente Statuto;
- d) compia atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità della Società;
- e) nel caso di impresa, abbia cessato la propria attività o sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita, ovvero sia stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, o a procedura di amministrazione straordinaria.

Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Il socio escluso ha diritto di proporre opposizione entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

articolo 9

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Consiglio d'Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

articolo 10

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il programma di attività pluriennale corredato dai dati di spesa, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- d) nomina, sulla base delle designazioni di cui all'art. 12, i componenti del Consiglio d'Amministrazione e tra di esse il presidente di cui fissa i poteri;
- e) nomina, sulla base delle designazioni di cui all'art. 13, i componenti, effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, fatta eccezione del Presidente.
- f) delibera l'emolumento del Presidente e dei Componenti il Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Consultivo Scientifico;
- g) delibera su tutti gli altri argomenti che, a norma di legge, del regolamento ministeriale o di Statuto, Le competono, ovvero che sono sottoposti al Suo esame dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

In questo caso, l'Assemblea sarà convocata entro 120 giorni, ovvero, ove ricorrano particolari esigenze, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, indicando gli argomenti da trattare.

Le adunanze dell'Assemblea possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria in prima, seconda o ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale

Possono intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza e che abbiano nello stesso termine depositato le loro azioni presso la sede sociale.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

La delega non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai dipendenti della Società.

articolo 11

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno.

Il Presidente, a norma dell'art. 2371 del c.c., presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

articolo 12

In attuazione dell'art. I, 2° comma sub a) del regolamento ministeriale il Consiglio d'Amministrazione deve avere una prevalente partecipazione di membri designati dallo Stato o da Enti Pubblici partecipanti al capitale sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui: 1 (uno) designato dai Soci Industriali, 1 (uno) designato dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, 3 (tre), tra cui il Presidente, designati dai Soci quali Agenzie ed Enti Pubblici controllati e vigilati da Amministrazioni statali ai sensi del regolamento ministeriale.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente Statuto.

Particolarmente, il Consiglio d'Amministrazione:

- a) definisce l'attività e le linee di sviluppo della Società;
- b) approva il piano annuale di attività in coerenza con il piano pluriennale vigente;
- c) predispose e sottopone annualmente all'Assemblea dei soci, coerentemente con la trasmissione dello stesso al Ministero, il programma pluriennale di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari ed organizzativi di attuazione, sentito il Comitato Consultivo Scientifico previsto all'articolo 15 del presente Statuto;
- d) predispose e sottopone annualmente all'Assemblea dei soci, entro e non oltre 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di 180 giorni ove ricorrano particolari urgenze, il bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale;
- e) delibera in ordine a quanto disposto dal regolamento ministeriale e dai suoi aggiornamenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. I, comma 2 lettera b);
- f) stabilisce, sentito il Direttore Generale, le direttive riguardanti l'assetto organizzativo, il trattamento economico e la gestione del personale della Società;
- g) nomina i membri del Comitato Consultivo Scientifico;
- h) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e ne determina il trattamento economico;
- i) delibera, sentito il Direttore Generale, le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale dirigente;

- fusioni di società consorziate nonché sulla esclusione di soci e comunque nel rispetto della normativa di cui al regolamento ministeriale;
- k) prende atto della dichiarazione di recesso dei soci, adottando i provvedimenti conseguenziali;
 - l) può proporre modifiche di Statuto;
 - m) può delegare a singoli Consiglieri la trattazione di specifiche questioni;
 - n) stabilisce le modalità e le facilitazioni per mettere a disposizione dei soci le strutture operative per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica;
 - o) compie qualsiasi atto necessario od opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato mediante lettera raccomandata o, in caso di motivata urgenza, mediante telegramma o messaggio di posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti rispettivamente, almeno dieci giorni o almeno cinque giorni, prima della riunione.

Deve essere altresì convocato quando lo richiedano almeno due Consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i tre quinti del Consiglio in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di almeno tre Consiglieri.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio d'Amministrazione interviene il Direttore Generale.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si può tenere per audioconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

articolo 13

Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Presidente è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca ed i Soci Industriali designano ciascuno 1 (uno) membro effettivo ed 1 (uno) supplente.

Il Collegio Sindacale a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Provvede, in aggiunta alle sue competenze, al controllo contabile.

Il Collegio Sindacale non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

articolo 14

Il Direttore Generale risponde della gestione aziendale ed è responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile anche con contratto di durata diversa da quella precedente purchè non superiore a tre anni.

Nei casi previsti dalla legge, potranno essere concesse proroghe per periodi limitati.